

RIFLESSIONI SULLE NOZIONI DI SEGRETO, PUBBLICITÀ
E RISERVATEZZA E SULL'APPLICAZIONE PRATICA
DEI CRITERI DI PUBBLICITÀ E DI RISERVATEZZA
AI LAVORI DELLE ASSEMBLEE ELETTIVE

Carla Combi

1. Considerazioni preliminari sul significato di segreto e di pubblicità e sulla relazione tra i due concetti. – 2. Analisi di alcune tipologie di segreto previste dal nostro ordinamento. – 3. Il concetto di riservatezza e la distinzione tra notizia segreta e notizia riservata. – 4. I criteri di pubblicità e di riservatezza nei lavori delle assemblee elettive e delle commissioni. – 5. Considerazioni conclusive.

I. CONSIDERAZIONI PRELIMINARI SUL SIGNIFICATO DI SEGRETO
E DI PUBBLICITÀ E SULLA RELAZIONE TRA I DUE CONCETTI

La riflessione sulle forme di pubblicità dei lavori delle assemblee rappresentative e dei loro organi non può prescindere da una considerazione preliminare sui concetti di segreto e di pubblicità e in generale sulle conseguenze che ne derivano nello svolgimento dell'azione amministrativa.

In ogni ordinamento giuridico, quale ne sia il regime politico, il rapporto tra segreto e pubblicità è considerato uno dei criteri con cui è possibile cogliere l'essenza di un'organizzazione. Dalla maggiore estensione dell'uno o dell'altro principio possono dipendere, infatti, anche i contenuti della forma di Stato e della forma di governo¹.

Sulla base della relazione tra i due concetti di segreto e di pubblicità si fonda la tradizionale contrapposizione tra ordinamento autoritario e ordinamento democratico: mentre nel primo la regola è il segreto e la pubblicità è l'eccezione, nel secondo il principio cardine è la pubblicità dell'informazione e il segreto rappresenta l'eccezione.

¹ La questione è ampiamente illustrata in A. Morrone, *Il nomos del segreto di Stato*, in *Nuovi profili del segreto di Stato e dell'attività di intelligence*, Torino, Giappichelli, 2010, pp. 5 ss.

La realtà appare, tuttavia, più complessa e difficilmente inquadrabile nella suddetta contrapposizione schematica. Anche negli ordinamenti democratici, infatti, la pubblicità non può costituire una regola assoluta, in quanto la limitazione della conoscenza di alcune informazioni costituisce uno strumento necessario di tutela di interessi fondamentali, di natura soprattutto collettiva, ma anche individuale. Nondimeno, essendo la libertà di informazione uno dei diritti fondamentali riconosciuti in un sistema democratico, ogni mezzo volto a limitare tale diritto deve essere considerato un istituto eccezionale, da applicare in funzione della tutela di altri interessi².

Questa considerazione rende necessario soffermarsi sinteticamente sul significato giuridico della locuzione “libertà di informazione”. Tale espressione indica un diritto fondamentale che, secondo l’opinione prevalente della dottrina, non si configura come un diritto unitario, in quanto è costituita da tre componenti: la libertà di informare, intesa come diritto di diffondere e comunicare informazioni, tutelata dall’art. 21 Cost.; la libertà di essere informati, intesa come diritto di ottenere informazioni; la libertà di informarsi, consistente nella possibilità di agire per il reperimento delle notizie mediante l’accesso a fonti eterogenee³.

Viceversa il segreto, inteso come mezzo eccezionale di contenimento della libertà di informazione, non configura un valore in sé, ma uno strumento di tutela funzionale alla realizzazione di altri beni o valori, di volta in volta ritenuti prevalenti su quelli contenuti nella libertà di informazione. Ne consegue che in tanto il segreto può essere tutelato in quanto svolge una funzione strumentale a sua volta di un interesse, la cui rilevanza ne giustifica la previsione⁴. L’interesse alla cui tutela è finalizzato il segreto deve essere quindi un bene “di valore”, come emerge anche dall’analisi semantica del

² Sulla qualificazione del segreto come «la più recisa limitazione della libertà di informazione, che rappresenta un istituto cardine dello Stato democratico» si veda G. Pitruzzella, *Segreto i. Profili costituzionali*, in *Enciclopedia giuridica*, xxviii, Roma 1989, p. 2.

³ Sulla precisazione del significato giuridico della locuzione “libertà di informazione” cfr. *ibid.* Sull’identificazione della libertà di manifestazione del pensiero quale cardine del regime di democrazia garantito dalla Costituzione e sul riconoscimento del ruolo svolto dalla stampa come strumento essenziale di quella libertà la Corte costituzionale si è espressa più volte (cfr., tra le altre, le sentt. n. 122/1970, n. 172/1972, n. 1/1981).

⁴ Così M. Raveraira, *Segreto nel diritto costituzionale*, in *Digesto delle Discipline Pubblicistiche*, xiv, Torino, UTET, 1999, p. 20.

termine *secretus*, che deriva dal verbo latino *secernere*, con cui si indicava l'operazione volta a separare una cosa ritenuta di valore per poi occultarla.

A sua volta la pubblicità non si identifica in un interesse tutelabile in sé, ma al pari del segreto rappresenta uno strumento di affermazione di valori costituzionalmente garantiti⁵. In estrema sintesi, nella nozione di pubblicità si possono comprendere le attività e le misure, compiute da soggetti pubblici o privati, dirette a rendere possibile la conoscenza di atti e fatti giuridicamente rilevanti da parte di uno o più soggetti⁶. Pubblicità e trasparenza costituiscono principi generali dell'attività amministrativa, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della l. 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", pur in mancanza di un'espressa enunciazione costituzionale⁷.

Il rapporto tra segreto e pubblicità si colloca, pertanto, nell'ambito di una valutazione comparativa fra interessi contrapposti: da un lato, la libertà di informazione; dall'altro, altri valori che, qualora ritenuti prevalenti, diventano oggetto di tutela mediante la previsione legislativa del segreto.

2. ANALISI DI ALCUNE TIPOLOGIE DI SEGRETO PREVISTE DAL NOSTRO ORDINAMENTO

La molteplicità degli interessi alla cui tutela il segreto può essere finalizzato è comprovata dall'inesistenza nel nostro ordinamento di disposizioni normative comuni ai diversi tipi di segreto e dalla conseguente assenza di una definizione normativa unitaria della

⁵ Cfr. *ibid.*, p. 21.

⁶ Cfr. D. Corletto, *Pubblicità degli atti amministrativi*, in *Enciclopedia giuridica*, xxv, Roma 1991, pp. 1 ss.

⁷ Con l'introduzione del principio di trasparenza si è ulteriormente esteso l'ambito di conoscibilità dell'operato amministrativo da parte della collettività, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sia sulle modalità di perseguimento delle funzioni istituzionali, sia sull'utilizzo delle risorse pubbliche. La scelta del termine "trasparenza" in relazione all'attività amministrativa sembra appropriata anche sul piano etimologico: il termine deriva infatti dal latino medievale *transparens*, composto da *trans* e *parere*, cioè apparire, mostrare, lasciare conoscere; cfr. sul punto A.M. Ligresti, *Il "diritto all'informazione": la trasparenza amministrativa*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2019, p. 14.

nozione del segreto stesso. Alla diversità degli interessi tutelati corrisponde, infatti, una varietà di tipologie di segreto previste dalla legislazione vigente: a titolo esemplificativo si ricordano il segreto di Stato (art. 39 della l. 3 agosto 2007, n. 124), il segreto d'ufficio (art. 15 del d.p.r. 10 gennaio 1957, n. 3), il segreto investigativo (art. 329, c.p.p.), il segreto professionale (art. 200, c.p.p.), il segreto giornalistico (art. 2, comma 3, della l. 3 febbraio 1963, n. 69).

Quanto più precisa è la definizione legislativa del contenuto del segreto, tanto minore è la discrezionalità lasciata all'amministrazione nell'applicazione di questo istituto.

Nel caso del segreto di Stato, per esempio, il legislatore ha elencato gli interessi oggetto di tutela. Richiamando i contenuti di importanti decisioni della Corte costituzionale (sentt. n. 82 del 1976 e n. 86 del 1977), il legislatore è intervenuto sulla materia con la l. 24 ottobre 1977, n. 801 "Istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato", successivamente abrogata dalla l. 3 agosto 2007, n. 124 "Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto". L'attuale definizione di segreto di Stato, contenuta nell'art. 39, comma 1, della l. n. 124/2007, riprende l'art. 12 dell'abrogata l. n. 801/1977:

Sono coperti dal segreto di Stato gli atti, i documenti, le notizie, le attività e ogni altra cosa la cui diffusione sia idonea a recare danno all'integrità della Repubblica, anche in relazione ad accordi internazionali, alla difesa delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento, all'indipendenza dello Stato rispetto agli altri Stati e alle relazioni con essi, alla preparazione e alla difesa militare dello Stato.

Le ragioni della scelta del legislatore si trovano nelle esigenze superiori che la giurisprudenza costituzionale ha posto a fondamento di questa specie di segreto: i supremi, imprescindibili interessi dello Stato al mantenimento della propria sicurezza interna ed esterna. Invero il segreto di Stato involge, da un lato, «il supremo interesse dello Stato nella sua personalità internazionale, cioè l'interesse dello Stato-comunità alla propria integrità territoriale, alla propria indipendenza e, al limite, alla stessa sua sopravvivenza» e, dall'altro, «la necessità di protezione da ogni azione violenta o comunque non conforme allo spirito democratico che ispira il nostro assetto costituzionale dei supremi interessi che valgono per qualsiasi collettività

organizzata a Stato»⁸. In sintesi il fondamento costituzionale del segreto di Stato si ravvisa, sotto il profilo della sicurezza esterna, nel dovere di difesa della patria (art. 52 Cost.) e, sotto il profilo della sicurezza interna, nel dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi (art. 54 Cost.).

Anche nel caso del segreto d'ufficio o amministrativo il legislatore è intervenuto delimitando l'ambito di applicazione dell'istituto. La definizione del segreto d'ufficio è contenuta nell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 "Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato", come sostituito dall'art. 28 della l. n. 241/1990.

La disposizione del vigente art. 15 del d.p.r. n. 3/1957 è il risultato di un dibattito sulla riforma della pubblica amministrazione sviluppatosi negli anni ottanta sulla scorta dell'esigenza di definire con maggiore precisione il rapporto tra segreto e pubblicità nell'attività amministrativa e di funzionalizzare il segreto alla tutela di interessi concreti, connessi con i principi costituzionali di imparzialità e di buon andamento, di cui all'art. 97 Cost.

La formulazione originaria dell'art. 15 del d.p.r. n. 3/1957 prevedeva a carico dell'impiegato un divieto generale di trasmettere a chi non ne avesse diritto, anche se non si trattava di atti segreti, informazioni o comunicazioni relative a provvedimenti o operazioni amministrative di qualsiasi natura e a notizie delle quali fosse venuto a conoscenza a causa del suo ufficio, quando potesse derivarne danno per l'amministrazione o per i terzi. L'indeterminatezza di tale previsione e la difficoltà di demarcare il concetto di "danno per l'amministrazione o per i terzi" aveva favorito un'utilizzazione discrezionale e diffusa del segreto d'ufficio da parte dell'impiegato, spesso giustificata da esigenze contingenti. Ne era derivato il principio generale della segretezza dell'attività amministrativa: spesso l'opposizione del segreto non era giustificata dalla sussistenza di specifici interessi meritevoli di tutela, ma da scelte discrezionali dell'amministrazione, svincolate da parametri oggettivi⁹.

Il vigente art. 15 del d.p.r. n. 3/1957, come sostituito dall'art. 28

⁸ Cfr. Corte cost. sent. n. 86 del 1977, punto 5 del *Considerato in diritto*.

⁹ Sul punto cfr. G. Arena, *Trasparenza amministrativa*, in *Enciclopedia giuridica*, xxxi, Roma 1995, p. 8; Raveraira, *Segreto nel diritto costituzionale*, cit., p. 29; Pitruzzella, *Segreto*, cit., p. 6.

della l. n. 241/1990, ribadisce l'obbligo di mantenere il segreto d'ufficio a carico dell'impiegato, ma limita il segreto alle informazioni che sono sottratte al diritto di accesso, così disponendo: «L'impiegato deve mantenere il segreto d'ufficio. Non può trasmettere a chi non ne abbia diritto informazioni riguardanti provvedimenti od operazioni amministrative, in corso o concluse, ovvero notizie di cui sia venuto a conoscenza a causa delle sue funzioni al di fuori delle ipotesi e delle modalità previste dalle norme sul diritto di accesso». In questi termini la pubblicità è diventata la regola generale, mentre il segreto rappresenta un'eccezione da applicare nei soli casi, previsti dall'art. 24 della l. n. 241/1990, in cui il diritto di accesso è escluso.

La disciplina del segreto di Stato e del segreto d'ufficio non si esaurisce, quindi, nelle disposizioni del codice penale che ne reprimono la violazione (cfr. per il segreto di Stato artt. 261-263 c.p. e per il segreto d'ufficio art. 326 c.p.), essendo il legislatore intervenuto con una specifica normativa finalizzata a definirne i confini. Viceversa, per altri tipi di segreto il contenuto si ricava esclusivamente dall'interpretazione delle disposizioni penali incriminatrici, che prevedono l'obbligo per i non autorizzati di non procacciarsi, divulgare, utilizzare determinate notizie o che stabiliscono l'esenzione dall'obbligo di testimoniare per determinati soggetti. Tale attività di interpretazione pone difficoltà concettuali notevoli, richiedendo spesso un'operazione di bilanciamento tra molteplici interessi confliggenti.

Nel caso del segreto professionale, per esempio, l'art. 200 c.p.p. prevede che non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria (art. 331 c.p.p.), alcune categorie di soggetti, tra cui i ministri di confessioni religiose, gli avvocati, gli investigatori privati autorizzati, i medici, i farmacisti, gli esercenti le professioni sanitarie. La suddetta disposizione sembra affidare al professionista interessato la decisione di stabilire in che misura quanto da lui conosciuto costituisca segreto e di valutare se sussistano o meno cause che, sul piano deontologico o giuridico, impongano ugualmente la deposizione. L'operazione di valutazione affidata al professionista appare particolarmente complessa, tenendo conto anche delle responsabilità penali previste dall'art. 622 c.p. nel caso di rivelazione di segreto professionale.

Analoghe considerazioni si possono svolgere per il segreto gior-

nalistico, che si applica ai giornalisti professionisti relativamente ai nomi delle persone dalle quali i medesimi hanno avuto notizie di carattere fiduciario nell'esercizio della loro professione (art. 2, comma 3, della l. 3 febbraio 1963, n. 69 e art. 200, comma 3, c.p.p.) o per i segreti scientifici e commerciali (art. 623 c.p.).

In relazione ai segreti tecnici e commerciali un delicato problema di bilanciamento fra interessi contrapposti si pone con specifico riferimento alle richieste di accesso ai documenti di gara nei procedimenti di affidamento di lavori, servizi e forniture mediante appalto. Il problema riguarda le amministrazioni aggiudicatrici, che sono tenute al difficile temperamento fra la necessità di tutelare le informazioni riservate delle imprese concorrenti, da un lato, e le esigenze di assicurare il diritto di difesa delle imprese che richiedono l'accesso a tali informazioni, dall'altro. In questo caso il legislatore nazionale sembra avere già offerto una soluzione predefinita al problema. Infatti l'art. 35, comma 4, lettera a) e comma 5, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della l. 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" stabilisce la priorità dell'accesso difensivo rispetto al segreto, prevedendo che «è consentito l'accesso al concorrente, se indispensabile ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi giuridici» in relazione alle «informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali».

Meno generica appare invece la disciplina del segreto previsto dall'art. 329 c.p.p. in relazione agli atti d'indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria (c.d. "segreto istruttorio" o "segreto investigativo"). La suddetta disposizione è finalizzata principalmente a tutelare interessi pubblici, come le esigenze investigative e il buon funzionamento della giustizia, ma anche interessi privati, come la riservatezza e la dignità personale, valori che in una società democratica devono essere temperati con la libertà di stampa e con il dovere, costituzionalmente garantito, di informare l'opinione pubblica su fatti di rilievo sociale.

In assenza di una definizione normativa di segreto, la giurisprudenza costituzionale ha individuato figure non espressamente previste dall'ordinamento, come nel caso del "segreto funzionale" che le commissioni parlamentari di inchiesta possono opporre all'auto-

rità giudiziaria. Nella sent. n. 231 del 1975 la Corte costituzionale ha affermato che «il segreto delle Commissioni di inchiesta non corrisponde, a rigore, ai vari specifici tipi di segreto previsti dalle norme dei codici di diritto e procedura penale, ma può qualificarsi piuttosto, più genericamente, come un segreto funzionale, del quale spetta alle Commissioni medesime determinare la necessità ed i limiti». Il fondamento di questo tipo di segreto è ravvisato nell'indipendenza del potere politico rispetto a ogni indebita ingerenza, anche da parte del potere giudiziario: in particolare, l'indipendenza delle Camere e dei loro organi si articola nell'autonomia organizzativa e normativa spettante a ciascuna di esse (riserva di regolamento di cui all'art. 64, comma 1, Cost.), nella loro esclusiva competenza alla convalida dei propri membri ai sensi dell'art. 66 Cost., nell'immunità di cui all'art. 68 Cost. Da queste considerazioni discende che le commissioni parlamentari di inchiesta «sono libere di organizzare i propri lavori, anche stabilendo – in tutto od in parte – il segreto delle attività da esse direttamente svolte e della documentazione risultante dalle indagini esperite».

3. IL CONCETTO DI RISERVATEZZA E LA DISTINZIONE TRA NOTIZIA SEGRETA E NOTIZIA RISERVATA

Così come è assente nel nostro ordinamento una definizione unitaria della nozione di segreto, parimenti manca una definizione normativa dei concetti di riservatezza e di notizia riservata.

La riservatezza è un concetto che viene in considerazione soprattutto nell'ambito dell'ordinamento civile ed è generalmente ricondotta al diritto di ciascuno «al rispetto della sua vita privata e familiare», diritto riconosciuto espressamente dall'art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e ratificata con l. 4 agosto 1955, n. 848¹⁰. Con il termine “riservatezza” si fa dunque riferimento al complesso di informazioni e fatti che riguardano la sfera privata della persona e la sua intimità.

¹⁰ Per una ricostruzione del significato di “riservatezza” cfr. A. Cataudella, *Riservatezza (diritto alla)* 1) *Diritto civile*, in *Enciclopedia giuridica*, xxvii, Roma, 1991, pp. 1 ss.

Nella giurisprudenza costituzionale e nella legislazione statale si rinvengono espliciti riferimenti alla riservatezza, anche se nel nostro ordinamento manca una disciplina normativa che ne definisca il significato e il contenuto. Nella sentenza n. 38 del 1973 la Corte costituzionale ha affermato che la riservatezza rientra nel novero dei diritti inviolabili dell'uomo, così come il decoro, l'onore, la rispettabilità, l'intimità e la reputazione. Inoltre, il termine "riservatezza" è richiamato espressamente in alcune disposizioni della legislazione statale. L'art. 24, comma 6, lettera d) della l. n. 241/1990 prevede tra le eccezioni al diritto di accesso il caso in cui i documenti riguardino la vita privata o la "riservatezza" di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni¹¹. L'art. 2, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109 include la "riservatezza" tra i doveri del magistrato nell'esercizio delle sue funzioni e la sua violazione configura un illecito disciplinare¹².

In carenza di una disciplina normativa che identifichi chiaramente il contenuto della segretezza e della riservatezza, è difficile distinguere in maniera netta gli elementi che caratterizzano e diversificano le due situazioni. In genere si ritiene che l'interesse garantito sia il medesimo in entrambi i casi, ma con variazioni sotto il profilo dell'intensità o delle modalità della tutela.

Nell'ordinamento civile la differenza tra notizia segreta e notizia riservata è stata ravvisata nell'ambito di conoscenza: mentre la notizia segreta è conosciuta esclusivamente da una cerchia di persone esattamente individuata o individuabile, la notizia riservata ha un ambito di conoscenza potenzialmente più ampio, restando la notizia tale anche quando sia conosciuta da una cerchia delimitata ma non esattamente determinabile di persone¹³.

¹¹ Il termine "riservatezza" è impiegato dal legislatore sia per le persone fisiche sia per le persone giuridiche, benché in dottrina sia stato rilevato l'utilizzo improprio del termine in riferimento alle persone giuridiche, dovendosi piuttosto ricorrere ad altri istituti, quali il segreto professionale, industriale, commerciale, scientifico. In questo senso cfr. Arena, *Trasparenza amministrativa*, cit., p. 10; Raveraira, *Segreto nel diritto costituzionale*, cit., p. 23.

¹² L'art. 2, comma 1, lett. u) del d.lgs. n. 109/2006 prevede che costituiscano illeciti disciplinari nell'esercizio delle funzioni «la divulgazione, anche dipendente da negligenza, di atti del procedimento coperti dal segreto o di cui sia previsto il divieto di pubblicazione, nonché la violazione del dovere di riservatezza sugli affari in corso di trattazione, o sugli affari definiti, quando è idonea a ledere indebitamente diritti altrui».

¹³ Cfr. sul punto Cataudella, *Riservatezza (diritto alla) 1*, cit., p. 4.

Nell'ordinamento penale la distinzione tra notizie segrete e notizie riservate, pur non essendo codificata espressamente, è stata elaborata in dottrina e in giurisprudenza con specifico riferimento alla tutela del segreto di Stato (artt. 256-262 c.p.). Mentre le notizie segrete sono individuate oggettivamente, con riferimento all'interesse della sicurezza dello Stato e degli altri interessi politici, interni o internazionali, dello Stato stesso (art. 256, comma 1, c.p.), le notizie riservate sono quelle di cui l'autorità competente ha vietato la divulgazione (art. 256, comma 3 e art. 262, comma 1, c.p.)¹⁴. Notizie segrete e notizie riservate costituiscono, in ogni caso, una "categoria omogenea" e ineriscono ai medesimi interessi che giustificano il segreto di Stato, come affermato dalla Corte costituzionale nella sent. n. 295 del 2002.

La distinzione tra documenti segreti e documenti riservati ricorre frequentemente nella disciplina dei lavori delle commissioni parlamentari di inchiesta, all'interno delle deliberazioni con cui le commissioni medesime regolano il regime di divulgazione degli atti e dei documenti acquisiti¹⁵.

In base alle suddette deliberazioni sono compresi nella categoria dei documenti segreti gli atti giudiziari segreti ai sensi dell'art. 329 c.p.p., i resoconti stenografici delle sedute segrete, i documenti su cui la commissione ha posto il segreto funzionale, gli scritti anonimi o apocrifi, i documenti formalmente classificati segreti dalle autorità amministrative e di governo da cui provengono, i documenti provenienti da soggetti privati (quali persone fisiche, persone giuridiche e associazioni) che facciano espressa richiesta di uso segreto. Le suddette deliberazioni includono invece nella categoria dei documenti riservati gli atti giudiziari compresi nelle ipotesi considerate ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'art. 114 c.p.p., i documenti provenienti da autorità amministrative e di governo, non formalmente classificati segreti, ma per i quali sia raccomandato l'uso riservato,

¹⁴ Sul punto cfr. P. Pisa, *Segreto II) Tutela penale del segreto*, in *Enciclopedia giuridica*, xxviii, Roma 1992, pp. 1 ss.

¹⁵ Cfr., per esempio, la deliberazione del 28 novembre 2013 della commissione di inchiesta bicamerale sul fenomeno delle mafie, istituita con l. 19 luglio 2013, n. 87; la deliberazione del 28 gennaio 2016 della commissione di inchiesta istituita dalla Camera dei deputati il 30 giugno 2015 sui casi di morte e gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato in missioni militari all'estero, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito; la deliberazione del 28 marzo 2019 della commissione di inchiesta sul femminicidio istituita dal Senato il 16 ottobre 2018.

i documenti provenienti da soggetti privati (quali persone fisiche, persone giuridiche e associazioni) che facciano espressa richiesta di uso riservato.

Per entrambe le categorie di documenti la consultazione è consentita ai soli componenti e collaboratori della commissione, oltre che al personale amministrativo addetto alla segreteria della commissione. L'unica differenza prevista nel regime di divulgazione dei due tipi di atti riguarda la possibilità di richiedere copie. Per i documenti segreti non è consentita l'estrazione di copie, essendo consentita, tuttavia, su disposizione del presidente, la predisposizione di alcuni duplicati numerati, al solo fine di rendere possibili consultazioni contemporanee. Viceversa è consentito, su disposizione del presidente, il rilascio di copie dei documenti riservati, benché limitato ai componenti e ai collaboratori esterni della commissione, nonché alle autorità richiedenti.

Dalle deliberazioni delle commissioni parlamentari di inchiesta si ricava una definizione chiara dei parametri in base ai quali un documento deve essere classificato come segreto o come riservato. In alcuni casi, tuttavia, l'assegnazione di un documento all'una o all'altra categoria non discende da norme di diritto positivo, ma dalla valutazione discrezionale del soggetto, pubblico o privato, da cui l'atto proviene, al cui apprezzamento è affidata la decisione di chiederne l'uso segreto o l'uso riservato.

La facoltà di stabilire la natura pubblica o privata dei documenti acquisiti rappresenta una peculiarità delle commissioni parlamentari di inchiesta, le quali, come ha affermato la Corte costituzionale, hanno «il potere di opporre il segreto alle risultanze di volta in volta acquisite nel corso della loro indagine, libere rimanendo di derogarvi, quando non lo vietino altri principi»¹⁶. Di conseguenza, esse hanno la facoltà non solo di deliberare di riunirsi in seduta segreta, ma anche di opporre il segreto funzionale alle richieste dei documenti acquisiti, in considerazione dei rischi che potrebbero derivare dalla divulgazione delle informazioni contenute nei documenti medesimi.

¹⁶ Cfr. Corte cost. sent. n. 231 del 1975, punto 7 del *Considerato in diritto*.

4. I CRITERI DI PUBBLICITÀ E DI RISERVATEZZA
NEI LAVORI DELLE ASSEMBLEE ELETTIVE E DELLE COMMISSIONI

Dalle sommarie ricostruzioni sopra esposte delle nozioni di segreto, di riservatezza e di pubblicità si possono trarre alcune considerazioni che riguardano l'applicazione pratica dei criteri di pubblicità e di riservatezza ai lavori delle assemblee elettive. Le riflessioni riguardano essenzialmente i limiti entro i quali le assemblee possono disciplinare lo svolgimento dei propri lavori e le diverse forme di pubblicità dei lavori medesimi.

La fonte normativa più appropriata per regolare la materia sembra essere il regolamento interno, attraverso il quale si esplica l'autonomia normativa e organizzativa dell'assemblea. Anche i regolamenti dei consigli regionali, benché non espressamente previsti dalla Costituzione come i regolamenti parlamentari, si possono definire quali fonti dotate di una sfera di competenza riservata e distinta rispetto a quella della legge regionale¹⁷. In genere gli statuti regionali riservano ai regolamenti consiliari la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento del Consiglio¹⁸. Rientra, quindi, nell'ambito di competenza riservato ai regolamenti interni la disciplina delle modalità di svolgimento dei lavori dell'assemblea e delle commissioni.

Per le sedute delle assemblee parlamentari e delle assemblee regionali vige il principio generale della pubblicità, pur essendo rimesso alla valutazione delle medesime di derogarvi in singoli casi. Il principio della pubblicità è sancito dall'art. 64, comma 2, Cost. per le assemblee parlamentari e dagli statuti per le assemblee regionali: generalmente gli statuti demandano ai regolamenti interni l'individuazione dei casi in cui i consigli si riuniscono in seduta segreta¹⁹.

¹⁷ Sulla natura dei regolamenti parlamentari si veda, fra le altre, la sentenza della Corte costituzionale n. 120/2014. Per un commento alla sentenza cfr. M. Manetti, *Autonomia costituzionale delle Camere e potere di auto-normazione*, in «Giurisprudenza costituzionale», 1, 2022, pp. 539 ss.

¹⁸ Così, per esempio, art. 38 dello Statuto della Campania; art. 31 dello Statuto dell'Emilia-Romagna; art. 25, comma 2 dello Statuto del Lazio; art. 33, comma 1 dello Statuto della Lombardia; art. 22, comma 1 dello Statuto della Toscana. L'art. 48, comma 2 dello Statuto del Veneto prevede che «il Regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio e dei suoi organi interni, in modo da garantirne il buon andamento».

¹⁹ Cfr., per esempio, art. 19, comma 1, Statuto Abruzzo; art. 39, comma 3, Statuto Campania; art. 27, commi 1 e 2, Statuto Lazio; art. 21, comma 4, Statuto Lombardia; art. 43, comma 2, Statuto Piemonte; art. 35, comma 1, Statuto Puglia; art. 27, comma 1, Statuto

Rientra nell'autonomia normativa e organizzativa di ciascuna assemblea anche la scelta della modalità e della strumentazione idonea a realizzare la pubblicità delle sedute.

Alla modalità tradizionale della presenza fisica del pubblico alle sedute si sono aggiunte, nel corso degli anni, ulteriori modalità di realizzazione della pubblicità, quali la trasmissione televisiva o la trasmissione telematica, divenute attualmente il principale strumento di conoscenza delle sedute pubbliche delle assemblee parlamentari e regionali. Tali nuove modalità, adottate nella totalità delle assemblee, sono espressamente disciplinate soltanto in alcuni regolamenti. A titolo esemplificativo si richiamano alcune disposizioni regolamentari che disciplinano queste nuove forme di diffusione delle sedute: l'art. 63, comma 1, del Regolamento della Camera dei deputati prevede che la pubblicità dei lavori, nella forma della trasmissione televisiva diretta, sia disposta dal presidente della Camera; l'art. 66, comma 1, del Regolamento del Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna prevede che la diffusione delle sedute sia realizzata attraverso la diretta telematica dal sito istituzionale dell'assemblea e che altre forme di diffusione radiofonica, televisiva e telematica dei lavori dell'assemblea siano decise dall'Ufficio di presidenza; l'art. 52, comma 5, del Regolamento del Consiglio regionale del Piemonte stabilisce che le sedute del Consiglio siano trasmesse in diretta sul sito internet del Consiglio regionale, salvo diversa disposizione del presidente del Consiglio.

Numerose sono le disposizioni regolamentari riguardanti la condotta che deve tenere il pubblico ammesso ad assistere alle sedute, nelle quali generalmente si prevede l'obbligo di astenersi da ogni segno di approvazione o di disapprovazione, con l'evidente finalità di non interferire con lo svolgimento delle attività delle assemblee e di non influenzarne i processi decisionali²⁰. Una forma peculiare

Toscana; art. 50, comma 1, Statuto Veneto. Per l'individuazione dei casi in cui le assemblee si riuniscono in seduta segreta cfr., tra l'altro, art. 57 del Regolamento del Senato; art. 63, comma 3 del Regolamento della Camera dei deputati; art. 46 del Regolamento del Consiglio regionale dell'Abruzzo; art. 66, comma 2 del Regolamento del Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna; art. 48, comma 2 del Regolamento del Consiglio regionale del Lazio; art. 57, comma 2 del Regolamento del Consiglio regionale della Lombardia; art. 52, comma 2 del Regolamento del Consiglio regionale del Piemonte; art. 28 del Regolamento del Consiglio regionale della Puglia; art. 90, comma 2 del Regolamento del Consiglio regionale della Toscana; art. 73, comma 2 del Regolamento del Consiglio regionale del Veneto.

²⁰ Cfr., per esempio, art. 64, comma 3 del Regolamento della Camera dei deputati; art.

di pubblicità e di partecipazione alle sedute dell'assemblea è contemplata dall'art. 53 del Regolamento del Consiglio regionale del Piemonte, il quale prevede la facoltà del Consiglio di riunirsi in "assemblea aperta", cui partecipano con diritto di parola rappresentanti degli enti locali, dei sindacati dei lavoratori, delle organizzazioni di categoria e delle formazioni sociali.

Diverse sono invece le scelte relative alle forme di pubblicità dei lavori delle commissioni, per le quali solo in pochi casi i regolamenti prevedono la pubblicità delle sedute.

Alla Camera e al Senato le attività delle commissioni hanno una pubblicità ridotta rispetto a quella delle assemblee, essendo prevista la pubblicità integrale soltanto per le sedute delle commissioni in sede deliberante e redigente, mentre per le commissioni in sede referente e consultiva è prevista soltanto la pubblicazione del resoconto sommario²¹. L'art. 33, comma 1 del Regolamento del Senato prevede che di ogni seduta di commissione si pubblichi un riassunto dei lavori, nonché, nei casi di sedute in sede deliberante e redigente, il resoconto stenografico. In senso analogo l'art. 65 del Regolamento della Camera prevede, al comma 1, la pubblicazione del resoconto delle sedute delle commissioni e, al comma 2, la pubblicazione del resoconto stenografico esclusivamente per le sedute delle commissioni in sede legislativa e in sede redigente. Al Senato il presidente può disporre, su domanda della commissione, che la stampa o il pubblico siano ammessi a seguire lo svolgimento delle sedute in separati locali, attraverso impianti audiovisivi²². Alla Camera la facoltà per la stampa e per il pubblico di seguire lo svolgimento delle sedute delle commissioni in separati locali, attraverso impianti audiovisivi, è limitata alle commissioni in sede legislativa e in sede redigente²³. I regolamenti parlamentari prevedono forme

71, comma 1 del Regolamento del Senato; art. 49, comma 2 del Regolamento del Consiglio regionale del Lazio; art. 41, comma 2 del Regolamento del Consiglio regionale della Puglia; art. 56, comma 2 del Regolamento del Consiglio regionale dell'Umbria; art. 74, comma 2 del Regolamento del Consiglio regionale del Veneto.

²¹ Il motivo per il quale è stata esclusa la pubblicità audiovisiva per le sedute delle commissioni in sede referente e consultiva sembra evidente: nelle predette sedi le commissioni si limitano a esaminare il progetto di legge per riferire all'assemblea o per dare pareri ad altre commissioni, mentre la discussione e la deliberazione spettano all'assemblea, i cui lavori ricevono pubblicità in forma integrale. In questo senso cfr. V. Di Ciolo, L. Ciaurro, *Il diritto parlamentare nella teoria e nella pratica*, Milano, Giuffrè, 2013, p. 346.

²² Cfr. art. 33, comma 4 del Regolamento del Senato.

²³ Cfr. art. 65, comma 2 del Regolamento della Camera dei deputati.

più ampie di pubblicità per le sedute delle commissioni dedicate alla trattazione di interrogazioni: l'art. 135-ter, comma 5, del Regolamento della Camera dei deputati dispone la trasmissione dello svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata in commissione attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso; l'art. 152, comma 6 del Regolamento del Senato prevede la redazione e la pubblicazione di un resoconto stenografico delle sedute delle commissioni per la parte relativa allo svolgimento di interrogazioni.

Nell'ambito dei regolamenti consiliari regionali la pubblicità delle sedute delle commissioni come regola generale è prevista in Friuli-Venezia Giulia (art. 39, comma 1 del Regolamento del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia), in Lombardia, salvo che la commissione non deliberi quali dei suoi lavori debbano rimanere segreti per la tutela del diritto alla riservatezza dei terzi (art. 34 del Regolamento del Consiglio regionale della Lombardia), in Puglia, compatibilmente con le dotazioni strutturali e tecnologiche del Consiglio regionale (art. 11, comma 9 del Regolamento del Consiglio regionale della Puglia): i tre regolamenti sopra citati demandano all'Ufficio di presidenza la disciplina delle modalità con cui il pubblico è ammesso ad assistere alle sedute delle commissioni.

In altre assemblee regionali la pubblicità delle sedute delle commissioni è prevista in casi specifici. In Piemonte, per esempio, il regolamento consiliare prevede la pubblicità delle sedute delle commissioni in sede legislativa, trasmesse via internet al pari delle sedute del Consiglio²⁴. In Emilia-Romagna il regolamento consiliare dispone che la commissione possa decidere, previa intesa con l'Ufficio di presidenza dell'assemblea, che i suoi lavori, o parte di essi, siano seguiti anche all'esterno mediante opportune forme di pubblicità delle sedute, quali riprese televisive a circuito chiuso, trasmissioni telematiche e radiotelevisive²⁵. In Toscana il regolamento consiliare stabilisce che, ove ricorrano particolari circostanze e si trattino temi di rilevante interesse generale, le commissioni possano tenere riunioni alla presenza degli operatori radiotelevisivi, della stampa e di altri organi di informazione, previa autorizzazione del presidente del Consiglio²⁶.

²⁴ Cfr. art. 52, comma 5 del Regolamento del Consiglio regionale del Piemonte.

²⁵ Cfr. art. 27, comma 4 del Regolamento del Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna.

²⁶ Cfr. art. 38, comma 4 del Regolamento del Consiglio regionale della Toscana.

I regolamenti consiliari dell’Abruzzo, della Basilicata e della Liguria prevedono espressamente che le sedute delle commissioni consiliari non siano pubbliche²⁷.

In Veneto il regolamento consiliare prevede espressamente la pubblicità per le sedute del Consiglio regionale (art. 73) e delle commissioni consiliari in sede redigente (art. 50, comma 6). Dalla menzione espressa della pubblicità come regola generale delle sedute consiliari e delle sole commissioni in sede redigente si è ricavata implicitamente la regola generale della riservatezza dei lavori delle altre commissioni, come ha precisato la giunta per il Regolamento nella determinazione n. 3 del 6 dicembre 2017. La volontà di non applicare il criterio della pubblicità alle sedute delle commissioni consiliari in sede referente e in sede consultiva emerge dai lavori preparatori della Commissione per lo Statuto e per il Regolamento. Nella seduta del 4 dicembre 2014, infatti, la suddetta Commissione decideva di sopprimere la disposizione, contenuta nella proposta iniziale, con cui si prevedeva che, su richiesta della presidenza della commissione, il presidente del Consiglio potesse autorizzare il pubblico ad assistere alle sedute della commissione medesima, anche in separati locali, attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso. La ragione di tale scelta, anche se non esplicitata nel resoconto della citata seduta del 4 dicembre 2014, si può ricondurre all’esigenza di favorire il raggiungimento di accordi e negoziati nella fase istruttoria dei procedimenti legislativi e, in generale, dei processi decisionali. È noto, infatti, come rilevato dagli studiosi di diritto parlamentare, che la fruibilità integrale e immediata dei lavori da parte dell’opinione pubblica può avere “effetti paralizzanti” sull’attività di una commissione, rendendo difficile ai suoi componenti dichiarare apertamente le proprie priorità reali e la propria eventuale disponibilità a rimodulare le posizioni originarie e “di bandiera”; viceversa, il carattere riservato della seduta favorisce la creazione di un clima consensuale e cooperativo, indispensabile per l’efficace svolgimento dell’attività della commissione²⁸.

²⁷ Cfr. art. 32, comma 1 del Regolamento del Consiglio regionale dell’Abruzzo, art. 28, comma 6, del Regolamento del Consiglio regionale della Basilicata, art. 75, comma 1, del Regolamento del Consiglio regionale della Liguria.

²⁸ In questo senso cfr. N. Lupo, *La rivoluzione digitale e i suoi effetti sull’attività parlamentare*, in «Lo Stato», 17, 2021, pp. 297-298.

Nella citata determinazione n. 3 del 2017 la giunta per il Regolamento del Veneto ha chiarito, inoltre, che la consuetudine di riservatezza non si identifica con la segretezza, altro e diverso istituto per il quale l'art. 35 del Regolamento prevede una disciplina specifica²⁹, né si pone in contrasto con la trasparenza dei lavori della commissione, intesa come conoscibilità dell'attività della commissione medesima. L'obbligo di pubblicità dei lavori delle commissioni è assolto mediante la redazione e la pubblicazione sul sito internet del Consiglio del processo verbale, nel quale si riportano gli atti, le deliberazioni e le dichiarazioni fatte espressamente inserire da ciascun consigliere nel verbale medesimo (art. 34 del Regolamento del Consiglio regionale del Veneto)³⁰.

5. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

La pubblicità delle sedute e dei lavori delle assemblee elettive corrisponde a un'esigenza di informazione e di controllo, da parte dell'opinione pubblica, dell'operato delle assemblee medesime.

Dalla ricognizione svolta emerge nitida la distinzione tra il principio di pubblicità delle sedute e il principio di pubblicità dei lavori, come esplicitato chiaramente nella Costituzione, che all'art. 64, comma 2, prevede la pubblicità delle sedute delle Camere e all'art. 72, comma 3, demanda ai regolamenti parlamentari la determinazione delle forme di pubblicità dei lavori delle commissioni. La distinzione tra i due principi è stata recepita dai regolamenti parlamentari, che per le attività delle commissioni prevedono un regime di pubblicità ridotto rispetto a quello delle assemblee. Anche gli statuti regionali e i regolamenti delle assemblee regionali differenziano i due tipi di pubblicità, prevedendo di norma che soltanto le

²⁹ L'art. 35 del Regolamento del Consiglio regionale del Veneto prevede che la commissione decida, con la maggioranza dei due terzi dei voti rappresentati dai suoi componenti, quali dei suoi lavori debbano rimanere segreti.

³⁰ Nella documentazione dei lavori delle assemblee parlamentari il processo verbale non è considerato uno strumento di pubblicità delle sedute, bensì uno strumento di documentazione dei lavori con finalità di certificazione. La funzione di pubblicità è invece assolta da altri strumenti, quali la trasmissione televisiva diretta, il resoconto stenografico e il resoconto sommario. Cfr. sul punto A. Manzella, *Il parlamento*, Bologna, il Mulino, 2003, pp. 53, 299. Sul valore probatorio dei processi verbali e dei resoconti cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 134 del 1969.

sedute dei consigli siano pubbliche e assicurando comunque adeguate forme di conoscibilità dei lavori delle commissioni consiliari.

La ragione di questa diversificazione è riconducibile al ruolo di negoziazione generalmente attribuito alle commissioni, che nel modello di organizzazione delineato dalla Costituzione del 1948 rappresentavano un organo specializzato per materia e rappresentativo dei diversi gruppi politici, attraverso il quale costruire quel compromesso tra forze politiche avverse essenziale all'esercizio della funzione legislativa³¹. Tale modello di organizzazione è stato adottato anche nei consigli regionali, dove i lavori delle commissioni rivestono un'importanza fondamentale per il procedimento legislativo e, pertanto, il ridotto regime di pubblicità è giustificato dall'esigenza di favorire la mediazione tra i partiti attraverso una discussione ristretta. Nondimeno sia i regolamenti parlamentari, sia i regolamenti dei consigli regionali garantiscono, in coerenza con i principi democratici, la conoscibilità dei lavori delle commissioni mediante la pubblicazione di processi verbali e, ove previsto, di resoconti. La documentazione e la resocontazione delle attività delle commissioni consentono, infatti, che l'opinione pubblica possa controllare l'operato dei propri rappresentanti.

Dal complesso delle disposizioni regolamentari esaminate si ricava, inoltre, che le commissioni sono libere di organizzare i propri lavori anche decidendo, in tutto o in parte, il segreto delle attività da esse svolte. I regolamenti rimettono quindi all'apprezzamento politico delle commissioni la scelta della propria linea di condotta, in funzione del conseguimento dei fini istituzionali a esse assegnati, sulla base delle esigenze e delle situazioni contingenti.

Quale che sia la forma di pubblicità scelta, è comunque viva la necessità che il procedimento di decisione si svolga in condizioni di effettiva indipendenza, evitando di esporre i parlamentari e i consiglieri regionali a strumentalizzazioni e turbative. Anche la Corte costituzionale ha affermato più volte l'esigenza di preservare da interferenze di altri poteri e da condizionamenti esterni le determinazioni inerenti alla sfera di autonomia riservata ai consigli regionali, al fine di garantirne le funzioni di rappresentanza poli-

³¹ Cfr. C.F. Ferrajoli, *La pubblicità dei lavori in commissione: un antidoto alla crisi del compromesso parlamentare*, in *Costituzionalismo.it*, 2, 2017, p. 160.

tica (cfr., tra le altre, sentt. n. 69 del 1985, n. 235 del 2015, n. 90 del 2022).

Un'ultima considerazione riguarda l'opportunità di adottare disposizioni regolamentari dotate di un elevato grado di flessibilità, caratteristica che favorisce il loro adattamento alla realtà politica³². L'autonomia organizzativa non si esprime solo in norme scritte, ma anche con consuetudini, prassi e convenzioni. Disposizioni regolamentari eccessivamente puntuali possono ostacolare la ricerca di soluzioni a situazioni impreviste, che spesso si verificano nello svolgimento dei lavori. Viceversa, disposizioni generali si possono facilmente adeguare a un contesto mutevole e permettono di operare cambiamenti "di fatto", senza necessariamente avviare procedimenti di modifica del regolamento³³.

Nell'ambito del diritto parlamentare è stata rilevata l'importanza della consuetudine, fonte non scritta che può operare come canone di interpretazione di una disposizione scritta, oppure come "creatrice" di vincoli comportamentali là dove non vi è alcun regolamento, o infine come "consuetudine permissiva" quando rende possibile, con il consenso dell'unanimità dell'assemblea, derogare a singole disposizioni regolamentari, senza tuttavia incidere sulla loro efficacia, che rimane intatta al di là della deroga³⁴. A questo proposito anche la Corte costituzionale ha affermato che l'autonomia degli organi costituzionali non si esaurisce nella normazione, bensì comprende il momento applicativo delle norme stesse (cfr., per esempio, sentt. n. 129 del 1981, n. 120 del 2014, n. 262 del 2017) e, pertanto, è necessario che alle Camere sia riconosciuto un ampio margine di apprezzamento nell'applicazione delle regole parlamentari (cfr. ordinanza n. 17 del 2019).

Al termine dell'analisi svolta si può quindi concludere che l'organizzazione dei lavori di un'assemblea richiede elasticità, sia pure nel rispetto dei principi e dei diritti fondamentali, tra i quali sono

³² Sull'esistenza di una "clausola di flessibilità" che caratterizza le regole del diritto parlamentare cfr. L. Gianniti, N. Lupo, *Corso di diritto parlamentare*, Bologna, il Mulino, 2018, p. 21.

³³ Sulla qualificazione del diritto parlamentare come "diritto vivente", poiché l'interpretazione di molte disposizioni regolamentari è possibile soltanto con l'ausilio della consuetudine e della prassi, cfr. S.M. Cicconetti, *Diritto parlamentare*, Torino, Gappichelli, 2019, p. 2.

³⁴ Cfr. sul punto Manzella, *Il parlamento*, cit., pp. 49-50; M.L. Mazzoni Honorati, *Diritto parlamentare*, Torino, Gappichelli, 2005, p. 53; A. Mannino, S. Curreri, *Diritto parlamentare*, Milano, FrancoAngeli, 2019, pp. 38 ss.

imprescindibili la certezza del diritto e l'effettiva partecipazione dei cittadini all'organizzazione politica. La disciplina dello svolgimento delle sedute di un'assemblea o di una commissione non consiste nell'applicazione di modelli astratti di pubblicità o di riservatezza, ma nel provvedere a un'organizzazione delle attività adeguata a garantire il buon funzionamento delle istituzioni e a soddisfare efficacemente i bisogni dei cittadini.